

Interrogazione n. 953

presentata in data 20 febbraio 2020

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Biodigestore nel Comune di Jesi, modalità di individuazione del sito per il progetto ipotizzato dall’Ata2”

a risposta scritta

Premesso che:

- a seguito dell’emanazione del Decreto interministeriale del 2/3/2018 l’A.T.A. si è attivata per analizzare la fattibilità per realizzare un impianto di trattamento con processo anaerobico della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti partendo dagli aspetti localizzativi, attraverso la comparazione di diversi siti, al fine di individuare quello più favorevole sotto il profilo tecnico - economico;
- a seguito di tale analisi è stato individuato come sito ottimale quello ubicato nel Comune di Jesi in zona Interporto
- è stato quindi effettuato dall’A.T.A. uno studio di fattibilità tecnica – economica per approfondimenti;
- nell’Assemblea dell’ATA del 25 marzo 2019 è stato deliberato di dimensionare la capacità di trattamento dell’impianto da realizzare per il fabbisogno del territorio della Provincia di Ancona;
- nella medesima assemblea è stato inoltre approvato l’ammontare dell’eco-indennizzo spettante sia ai comuni che ospitano gli impianti, che a quelli interessati dall’impatto derivante dalla presenza degli stessi;
- l’ipotesi di un progetto di biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici nel Comune di Jesi ad oggi risulta avanzata fuori dalla ratio normativa che disciplina la pianificazione pubblica in materia di gestione rifiuti come risulta dal seguente iter amministrativo ad oggi svolto dai diversi enti interessati:
 - documento preliminare di Piano Ambito 2 (approvato nel 2017);
 - una analisi comparativa (nota prot. n. 1148 del 27.02.2019) per la individuazione dei siti dove localizzare il biodigestore di ambito provinciale svolta dagli uffici tecnici dell’ATA che ha individuato come migliore localizzazione dell’impianto rispetto alle altre aree analizzate quella nel Comune di Jesi, nella zona Interporto, in una zona classificata dal PRG come Zona territoriale omogenea D “Zona industriale completamento”;
 - studio di fattibilità tecnico economica (presentato data 12 marzo 2019 da ATA) del progetto di biodigestore nel sito Interporto Jesi prevedendo un capitolo specifico “4.1 Confronto tra le tecnologie di trattamento anaerobico”;
 - atto di indirizzo del Consiglio Comunale votato in data 3/8/2019 con il quale si è preso atto dei suddetti documenti;

Considerato che:

- l’analisi comparativa (nota prot. n. 1148 del 27.02.2019) tra i siti elaborata dai tecnici dell’ATO 2 contiene lacune istruttorie evidenti, quali:
- un parametro di rischio sulla validità del sito che vale per l’Interporto Jesi è la vulnerabilità della falda. Questo rischio in relazione agli impianti come quello proposto è di grande rilievo visti gli incidenti verificatisi di inquinamento delle acque per rilascio dei materiali trattati nei cicli produttivi dei biodigestori. Criticità peraltro ulteriormente

aggravata dal fatto che il sito in questione rientra nel rischio sismico (L.R. 03/11/1984, n. 33; D.G.R. n. 1046 del 29/07/2003 e smi) come ammesso dal documento dell'ATO2;

- a pagina 27 del documento ATO2 si individua che nel sito Interporto Jesi sussiste la presenza di Impianto di smaltimento e trattamento rifiuti esistente (vedi criticità: aree già interessate dalla presenza di impianti). Infatti il sito Interporto è confinante con impianto che risulta essere fuori dall'ambito di gestione dei rifiuti urbani (privato). Tutto questo conferma che nella procedura svolta fino ad ora si è rimossa non solo la normativa sulla VAS ma anche la metodologia di applicazione di questa procedura di valutazione (si vedano le *Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti di VAS*, approvate dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali in data 29/11/2016¹). Queste linee guida, sotto il profilo della definizione delle localizzazioni nel piano anche in chiave urbanistica, affermano: "*L'analisi delle criticità del territorio deve considerare la presenza di impianti di smaltimento o di recupero rifiuti e le relative problematiche.*";
- si rimuove che la zona interessata dal sito scelto è stata classificata dalla regione Marche con DACR 305/2000 una AREA ad ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE (AERCA). Con la DGR 340/2017 la Regione ha messo la popolazione ivi residente sotto monitoraggio epidemiologico;
- le alternative diverse da quelle dei tre siti ma soprattutto dalla tecnologia del biodigestore sono sbrigativamente trattate in meno di una pagina tra le pagine 3 e 4 del documento "Impianto di recupero della FORSU e del verde - Procedura di confronto e individuazione del sito idoneo - Analisi dei siti individuati nei Comuni di Fabriano, Jesi e Maiolati Spontini;
- si tenta di giustificare a priori la tecnologia del biodigestore perché ridurrebbe il trasporto dei rifiuti nell'ambito, e permetterebbe di sostituire il metano da fonti fossili per il trasporto con il biometano prodotto da detta tecnologia. Non c'è alcun confronto con altre tecnologie di tipo aerobico tanto meno un bilancio ambientale secondo le metodologie validate a livello internazionale;

Visto che:

- la disciplina nazionale (articoli 199 e 197 D.lgs 152/2006 Parte IV) prevede che i Piani regionali dettino i criteri per localizzare impianti il tipo di tecnologie ed i Piani provinciali (ora definiti di Ambito) definiscano i siti dove localizzarli sulla base di scenari alternativi valutati dalla VAS;
- secondo l'articolo 3 della legge regionale 24/2009 l'Assemblea territoriale d'ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO, predisporre, adotta e approva il Piano d'Ambito (PdA) e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- Il Piano di Ambito contiene tra l'altro: il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati; nonché la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica;
- da una lettura integrata della normativa nazionale e regionale, con prevalenza di quella nazionale visto che siamo nella materia ambiente (legislazione esclusiva statale) la scelta dei siti come quella della tipologia impiantistica per le diverse filiere di rifiuti urbani e

¹ <http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-l2019analisi-e-la-caratterizzazione-delle-componenti-ambientali-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti-della-vas>

assimilati deve avvenire dentro gli strumenti di pianificazione di scala regionale e di ambito provinciale;

- la Corte Costituzionale con sentenza n° 142 del 2019 ha dichiarato la incostituzionalità di una legge regionale in quanto anticipa (nel caso oggetto della sentenza in forma di legge) il contenuto di interventi regionali (scelte di siti impianti etc) che invece devono rientrare negli atti di pianificazione. La Corte quindi ha ribadito che i siti e la tipologia degli impianti si decidono nella pianificazione non con scelte anticipate e diverse dai Piani;
- la Corte di Giustizia (sentenza del 7/6/2018 causa C160-17): *“la nozione di piani e programmi per l'applicazione della VAS si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l'autorizzazione e l'attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull'ambiente. A tale riguardo, la nozione di insieme significativo di criteri e di modalità deve essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa”*;

Visto inoltre che:

- in contrasto con la normativa e la giurisprudenza sopra richiamate, nell'iter fino ad oggi seguito per individuare il sito per il progetto in oggetto:
 - le alternative sia di sito che di tecnologia da adottare per il trattamento dei rifiuti organici andavano valutate in sede di approvazione del Piano di Ambito secondo le metodologie della VAS e non in un documento informale separato da un procedimento disciplinato dalla legge;
 - i parametri usati per confrontare i siti non risultano essere esaustivamente quelli previsti dalla VAS visto che trattasi parametri prevalentemente logistici e dove ad esempio gli impatti sanitari a confronto sono totalmente rimossi prima ancora di approvare il Piano di Ambito e la relativa VAS e successivamente di avviare la procedura di AIA e di VIA si è deciso apoditticamente tipologia di tecnologia e il sito;
 - non inserendo la valutazione delle alternative all'interno del procedimento di VAS al Piano di Ambito si è impedito al pubblico interessato (a cominciare dai residenti delle zone interessate dal sito ipotizzato per il biodigestore) e ai Comuni territorialmente interessati (compresi quelli limitrofi ai siti individuati) di pronunciarsi sull'impatto ambientale economico e sociale dei siti individuati ma anche proponendo altri e proponendo tecnologie alternative, il tutto in contrasto con il comma 1 articolo del DLgs 152/2006 secondo il quale la fase della consultazione sia parte integrante del procedimento di VAS;

Tenuto conto che:

- il piano regionale gestione rifiuti del 2015 non colma i suddetti limiti istruttori e procedurali; intanto perché non può farlo per legge in quanto quella regionale è una pianificazione di indirizzo e non operativa sotto il profilo delle soluzioni gestionali, in secondo luogo non mette a confronto criteri precisi sul tipo di tecnologia adeguata alla gestione dei rifiuti organici. Il Piano si limita, come cita lo stesso atto di indirizzo dell'agosto 2019 votato dal Consiglio Comunale di Jesi, a stabilire: *“che per gli impianti di recupero della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) e del verde prevede quanto segue: “considerato l'interesse pubblico che riveste la loro gestione data l'importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero il Piano intende definire soluzioni gestionali che mirino alla sostanziale autosufficienza di ambito”*;

- che la rimozione delle corrette procedure di legge sia di pianificazione che di valutazione ambientale nella scelta di siti e tecnologie appare confermata dallo stesso studio di fattibilità del biodigestore dove a pagina 33 si afferma:

Per quanto riguarda l'eventuale esigenza di effettuare una **VAS (Valutazione Ambientale Strategica)** sull'area d'impianto, si rileva che l'espletamento di tale attività dovrà essere valutata in relazione alla precisa ubicazione dell'impianto (da definirsi in sede di progettazione definitiva), in quanto già disponibile per i terreni dell'area interporto.

- in realtà la VIA si fa sul progetto definitivo, La VAS si fa per valutare scenari alternativi localizzativi, di tecnologia, ecc.. Quindi se la VAS viene interpretate nel modo sopra citato vuol dire che non si farà mai o sarà una Vas a conclusione predefinita in contrasto i principi di prevenzione tipici di questa procedura di derivazione comunitaria;

Fatto osservare che:

- l'analisi comparativa sui tre siti è stata consegnata il 27 febbraio 2019 e lo studio di fattibilità è data 12 marzo 2019 per cui appare all'evidenza che il progetto di fattibilità sia stato istruito prima ancora che l'analisi comparativa fosse svolta;
- la Delibera della Assemblea dell'ATA2 n° 4 del 25/3/2019 ha definito le c.d. compensazioni ambientali ai Comuni sedi di impianti di gestione rifiuti, sulla base dei criteri di cui alle Delibere di Giunta Regionale n.161 del 13/02/2012 e n.309 del 05/04/2016;
- secondo la normativa che disciplina le procedure autorizzatorie degli impianti come quello in oggetto (Autorizzazione unica ex DLgs 387/2003 DLgs 387/2003 o Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo III-bis Parte II al DLgs 152/2006) ci deve essere una correlazione diretta tra gli investimenti previsti nell'accordo e le politiche ed interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e sanitario dell'impianto previsto e , quindi, non ci si può limitare ad una elargizione quantitativa per numero di tonnellate di rifiuti trattate negli impianti e senza aver prima definitivo le adeguate valutazioni degli impatti nel sito prodotti dall'impianto;
- l'idea di ristoro ambientale in rapporto alla quantità di rifiuti risulta in contrasto con i criteri della Direttiva sul risarcimento danno ambientale 2004/35/CE recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente D.Lgs 152/2006. In particolare nella citata direttiva 2004/35 le misure di compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite: *“La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico”*;

Richiamate:

- le competenze della Regione sia in materia di pianificazione nella gestione dei rifiuti sia di verifica di coerenza dei Piani di Ambito Provinciali ex articolo 2 legge regionale 24/2009;
- la Legge Regionale “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella Regione Marche, approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa regionale nella seduta n.154 dell'11 Febbraio 2020;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere se:

- ritiene che la scelta del sito e della tecnologia a chiusura del ciclo dei rifiuti organici debba rispettare una corretta pianificazione e valutazione ambientale strategica fondata su scenari alternativi reali di sito e di tecnologia;
- ritiene il sito individuato nel Comune di Jesi per il progetto di biodigestore, allo stato attuale degli atti emanati, in contrasto con la normativa nazionale e regionale sulla disciplina della pianificazione e della valutazione ambientale strategica;
- ritiene opportuno rivedere i parametri delle compensazioni ambientali per i Comuni che ospitano impianti di gestione rifiuti secondo gli indirizzi della vigente normativa ambientale compresa quella sul danno ambientale.